

#### TRIBUNALE DI VICENZA

## REPUBBLICA ITALIANA

# In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Vicenza con funzioni di giudice delle controversie di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie, in persona del giudice dr. Gaetano Campo, ha pronunciato la seguente

## Sentenza con motivazione contestuale

nella causa di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatorie iscritta al n. \ 2021 del Registro Generale e promossa da

rappresentato e difeso dall' avv. BURLA GIOVANNI per mandato a margine del ricorso

nei confronti di

INPS -

rappresentato e difeso dall'avv. mandato

per

ENPACL Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro 80119170589

rappresentato e difese dagli avvocati

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria .

# Causa decisa all'udienza del 14/10/2021. Motivi della decisione

La domanda è fondata e va accolta.

Il diritto del ricorrente di ottenere la ricongiunzione dei contributi versati presso la gestione lavoratori dipendenti e presso la gestione separata per i lavoratori parasubordinati con i contributi versati presso ENPACL si fonda sulla previsione dell'art. 1 l. 45/1990, che consente al lavoratore libero professionista, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti o per lavoratori autonomi, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione cui risulta iscritto come libero professionista. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 l. 29/1979, la



#### TRIBUNALE DI VICENZA

domanda può essere proposta in qualsiasi momento; la formulazione letterale di questa norma consente di superare l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dall'INPS.

Infine, ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., va richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 26039/2019, per cui "alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2,3 e 38 Cost., la L. n. 45 del 1990, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, nè quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, nè quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui allo stesso art. 1, comma 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.".

Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda va accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Vanno compensate le spese con ENPACL attesa l'assenza di domande nei suoi confronti.

## P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,

- Dichiara il diritto del ricorrente alla ricongiunzione presso ENPACL della contribuzione versata nella Gestione Separata dell'INPS dal 1992 al 2002;
- 2) Condanna l'INPS alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € per compensi ed € per esborsi, oltre al rimborso forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n. 2014 n.55 e a CPA e IVA.

Vicenza, 14/10/2021.

Il cancelliere

Il giudice del lavoro (dr. Gaetano Campo)